

REGOLAMENTO (CEE) N. 2987/89 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1989

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1562/85 che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasformazione delle arance e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2601/69 del Consiglio, del 18 dicembre 1969, che prevede misure speciali per favorire il ricorso alla trasformazione per i mandarini, i mandarini satsuma, le clementine e talune varietà di arance⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1123/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2601/69 si applica, fino alla campagna 1991/1992 inclusa, ai mandarini, ai mandarini satsuma e alle clementine; che occorre quindi adattare a questa nuova situazione il regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1374/89⁽⁴⁾;

considerando che, in seguito all'estensione del regime d'aiuto per la trasformazione ad alcune nuove varietà di arance, è necessario modificare le date limite per la firma dei contratti di trasformazione concernenti le arance;

considerando che, per consentire una corretta applicazione del meccanismo dei limiti d'intervento nel settore degli agrumi, è necessario adeguare i termini per la presentazione delle domande di compensazione finanziaria, nonché i termini entro i quali gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione determinate informazioni sullo svolgimento delle operazioni di trasformazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1562/85 è così modificato:

1) Il titolo è sostituito dal titolo seguente:

• Regolamento (CEE) n. 1562/85 della Commissione, del 7 giugno 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure intese a promuovere la trasfor-

mazione di taluni agrumi e la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni ».

2) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

• Articolo 1

• Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di compensazione finanziaria intesi a promuovere la trasformazione delle arance dolci, dei mandarini, delle clementine e dei mandarini satsuma, da un lato, e dei limoni, dall'altro, previsti rispettivamente dal regolamento (CEE) n. 2601/69 e dal regolamento (CEE) n. 1035/77. »

3) All'articolo 2, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

• — trasformatore, un'impresa che gestisce a fini economici, sotto la propria responsabilità, uno o più stabilimenti dotati di impianti per la trasformazione in succo delle arance, dei mandarini, delle clementine, dei mandarini satsuma o dei limoni e/o per la trasformazione in segmenti in scatola delle clementine o dei mandarini satsuma; ».

4) All'articolo 3, paragrafo 2 è soppresso l'ultimo comma.

5) All'articolo 7, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal testo seguente:

• 1. I contratti di trasformazione sono conclusi:

- anteriormente al 15 febbraio per le arance;
- anteriormente al 15 novembre per i mandarini satsuma;
- anteriormente al 1° dicembre per le clementine;
- anteriormente al 15 gennaio per i mandarini;
- anteriormente al 20 maggio o al 20 novembre per i limoni che devono essere consegnati all'industria nei periodi compresi rispettivamente tra il 1° giugno e il 30 novembre e tra il 1° dicembre e il 31 maggio.

Tuttavia, in circostanze eccezionali, per i mandarini, le clementine, i mandarini satsuma e le arance uno Stato membro può essere autorizzato, a sua richiesta, a differire tale data secondo la procedura di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 324 del 27. 12. 1969, pag. 21.⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 25.⁽³⁾ GU n. L 152 dell'11. 6. 1985, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 137 del 20. 5. 1989, pag. 26.